

Avviso pubblico n.1 FOSMIT “Misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani”

1. Finalità

Il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) ha lo scopo di sostenere, realizzare e promuovere “*interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni*” (art. 2 comma 3 del decreto del Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie, datato 4 agosto 2023 e pubblicato in data 18 settembre 2023 di ripartizione del FOSMIT annualità 2023- parte regionale).

2. Soggetti beneficiari dei contributi

Le risorse del FOSMIT sono attribuite:

- a) alle unioni di comuni di cui all’articolo 67 l.r. 68/2011 o comunque costituite a seguito dell'estinzione delle comunità montane ai sensi della l.r. 37/2008;
- b) alle unioni di comuni, diverse da quelle della lettera a), che hanno almeno il trenta per cento del proprio territorio classificato montano o nelle quali almeno il trenta per cento della popolazione è residente in territorio classificato montano;
- c) ai comuni classificati montani che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di un’unione di comuni diversa da quelle di cui alle lettere a) e b).

3. Tipologia di interventi ammissibili al contributo

La tipologia di intervento ammissibile è quella indicata dall’art. 2 comma 3 lettera a) del Decreto del Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie del 4 agosto 2023 e pubblicato in data 18 settembre 2023:

- a) misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani.

4. Localizzazione degli interventi

Gli interventi che rientrano nell’ambito sopra elencato devono essere localizzati esclusivamente in zona classificata montana ai sensi dell’art.87 comma 5 della l.r. 68/2011 e individuati nell’Allegato B alla l.r. n.68/2011.

Qualora gli interventi per i quali è richiesto il finanziamento risultino articolati su aree diverse del territorio montano di uno stesso ente o di più enti aggregati, deve risultare pienamente evidente l’integrazione logica e funzionale tra le parti componenti l’articolazione del progetto.

5. Presentazione dei progetti in forma aggregata

Per la presentazione di progetti in forma aggregata è stabilito quanto segue:

1. gli enti di cui alle lettere a) e b) del punto 2 precedente possono presentare progetti in forma aggregata solo ed esclusivamente tra di loro (le Unioni con le Unioni);
2. gli enti di cui alla lettera c) del punto 2 precedente possono presentare progetti in forma aggregata solo ed esclusivamente tra di loro (i comuni montani e parzialmente montani con uno o più comuni montani e parzialmente montani);
3. non possono essere presentati i progetti in forma aggregata fra enti di diversa natura fra di loro, ovvero fra un'Unione ed un comune o più comuni non facente/i parte di Unione;
4. ciascun ente può partecipare, singolarmente o in aggregazione con altri, ad un solo progetto per lo stesso Avviso. Qualora ciò non accada saranno esclusi tutti i progetti nei quali l'ente risulta partecipante;
5. in caso di progetto presentato in forma associata, dovrà presentare la richiesta di contributo il soggetto capofila, nonché beneficiario del contributo regionale. Il capofila è il soggetto cui sono attribuite le risorse e la responsabilità della corrispondenza dell'impiego delle medesime alle azioni e agli interventi oggetto del progetto finanziato. Dell'aggregazione degli enti deve esser dato conto all'atto della presentazione del progetto allegando la dichiarazione di adesione allo stesso di ognuno degli enti associati, sottoscritta dal legale rappresentante.

6. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per il finanziamento degli interventi sono pari a euro 3.909.461,72.

Tale dotazione finanziaria è destinata nel modo seguente:

- il 70%, pari a € 2.736.623,20, ai progetti presentati dagli enti di cui alle lettere a) e b) del punto 2 precedente;
- il 30%, pari a € 1.172.838,52 ai progetti presentati dagli enti di cui alla lettera c) del punto 2 precedente.

Il contributo concesso non può superare il 90 per cento del costo complessivo del singolo progetto.

Il contributo prevede quindi la compartecipazione obbligatoria, da parte del soggetto beneficiario, di almeno il 10% del costo totale del progetto, la quale può essere assicurata anche con altre risorse pubbliche e/o private e dovrà risultare dalla documentazione finale di spesa.

Il limite massimo del finanziamento per singolo progetto è fissato in:

- euro 400.000,00 per le Unioni di comuni;
- euro 200.000,00 per i comuni montani e parzialmente montani.

7. Ammissibilità delle spese

Sono ammissibili:

- esclusivamente le spese connesse all'investimento, nonché le spese generali attinenti e indicate negli interventi;
- le spese sostenute successivamente alla data di definitiva approvazione delle graduatorie con decreto dirigenziale del settore regionale competente.

Le risorse del fondo possono essere utilizzate come quota parte a carico degli enti per progetti sostenuti da finanziamento comunitario, statale o regionale.

Le tipologie di spese per investimento ammissibili sono quelle previste dalla L. 350/2003 art.3 comma 18.

L'IVA attinente alle spese di realizzazione dell'intervento costituisce un costo ammissibile.

8. Termini e modalità di presentazione delle istanze di contributo

La domanda di contributo deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni a far data dalla pubblicazione sul BURT del decreto dirigenziale che approva l'avviso denominato Avviso pubblico n.1 FOSMIT "Misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani", dando avvio all'apertura del formulario telematico.

Sono ammissibili le richieste inviate ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA tramite formulario accessibile utilizzando un browser aggiornato e con SPID di secondo livello o CNS, al seguente indirizzo <https://servizi.toscana.it/formulari/#home>

La denominazione del Formulario Telematico da selezionare è la seguente:

Avviso pubblico n.1 FOSMIT "Misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani".

Le modalità di compilazione, registrazione e trasmissione sono illustrate nel *Manuale d'uso* consultabile direttamente sul sito regionale nella sezione "Politiche per la montagna" all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/politiche-per-la-montagna/bandi> nella parte relativa a Contributi per i territori montani: Bandi FOSMIT 2024 (Fondo per lo sviluppo della montagne italiane).

Ai fini della scadenza dei termini, farà fede la data della ricevuta di acquisizione al sistema informatico restituita, protocollata, dal sistema stesso.

Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quella telematica sopra indicata e comunque quelle presentate oltre il quarantacinquesimo giorno a far data dalla pubblicazione sul BURT del decreto dirigenziale che approva l'avviso denominato *Avviso pubblico n.1 FOSMIT "Misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani"*.

Possono presentare domanda i rappresentanti legali del soggetto richiedente autenticandosi attraverso la propria smart card (carta di identità elettronica, tessera sanitaria abilitata o spid) o suoi delegati (in questo caso deve essere allegato l'atto di delega).

La domanda di contributo conterrà i seguenti elementi obbligatori:

- i dati anagrafici del legale rappresentante dell'ente legittimato ai sensi del punto 2 ovvero un suo delegato (*);
- il CUP ed il titolo del progetto (*);
- l'indicazione di un referente per tutte le comunicazioni inerenti la domanda di contributo (*);
- la localizzazione del progetto in territorio montano (*);
- l'indicazione o meno di aggregazione fra enti e relativa indicazione del capofila (*);
- la dichiarazione della spesa di investimento nonché delle spese generali attinenti e indicate nei detti interventi (*);
- la dichiarazione degli enti rientranti nelle ordinanze commissariali n.98 del 15-11-2023 (Allegato A), n.108 del 01-12-2023 e n.128 del 22-12-2023 (Allegato A) (*);
- il costo complessivo del progetto (*);
- l'ammontare del finanziamento richiesto nei limiti massimi stabiliti al punto 6 (*);
- gli allegati denominati Scheda progetto e Dichiarazione di adesione degli enti aggregati (quest ultimo solo nel caso di aggregazione fra enti) (*);
- le dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte in caso di dichiarazioni mendaci (*).

(*) campi obbligatori

Non possono essere trasmesse le domande prive degli elementi contrassegnati come obbligatori.

La domanda telematica, una volta inoltrata alla Regione Toscana, sarà protocollata e immodificabile.

Non è consentito inoltrare più di una domanda telematica per lo stesso Avviso n.1 da parte dell'ente interessato. In caso diverso la Regione Toscana prenderà in considerazione solo l'ultima pervenuta, fermo restando il termine finale di scadenza per la presentazione della domanda.

È però possibile per il medesimo ente presentare domanda di partecipazione anche per l'Avviso pubblico n.2 FOSMIT- "Interventi per la salvaguardia e valorizzazione della montagna".

Scaduto il termine utile per la presentazione della domanda, è facoltà del settore competente di richiedere all'ente presentatore chiarimenti e integrazioni di istanze erronee o incomplete attraverso la medesima piattaforma telematica. L'ente stesso è tenuto a rispondere formalmente e sempre mediante la piattaforma entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della richiesta.

I soggetti presentatori delle istanze sono in ogni caso tenuti a monitorare con frequenza la piattaforma telematica per eventuali comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell'istanza, di alcuni campi. E' onere dell'ente presentatore assicurarsi che la domanda sia integralmente compilata e che siano inseriti gli allegati obbligatori.

9. Criteri di valutazione

I criteri di valutazione delle proposte progettuali si articolano nel modo seguente:

a) percentuale della popolazione residente in territorio montano dell'ente proponente il progetto o degli enti ad esso partecipanti, in caso di progetti in forma aggregata, sulla popolazione complessiva dell'ente proponente, o dell'insieme degli enti aggregati, sulla base dell'Allegato B tabella "Territori montani" alla l.r. 68/2011:

- incidenza percentuale sulla valutazione complessiva: 15 %;
- punteggio da assegnare sulla base di una scala ordinale a valori discreti

b) percentuale di territorio classificato montano, comprensivo di quello così classificato a fini regionali, dell'ente proponente il progetto o degli enti ad esso partecipanti, in caso di progetti in forma aggregata, sulla superficie complessiva dell'ente proponente il progetto, o dell'insieme degli enti aggregati sulla base dell'Allegato B tabella "Territori montani" alla l.r. 68/2011:

- incidenza percentuale sulla valutazione complessiva: 15 %;
- punteggio da assegnare sulla base di una scala ordinale a valori discreti

c) indice di disagio dell'ente proponente il progetto. Nel caso di presentazione da parte di enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché in caso di presentazione in forma aggregata, l'indice è calcolato come valore medio degli indici dei singoli comuni sui territori dei quali andranno a ricadere gli effetti del progetto stesso, qualora ammesso a finanziamento:

- incidenza percentuale sulla valutazione complessiva: 20 %;
- punteggio da assegnare sulla base di una scala ordinale a valori discreti

d) percentuale di decremento temporale della popolazione residente nell'ultimo quinquennio valorizzato unicamente per comuni interamente montani e, nel caso delle unioni, per i soli comuni interamente montani ad esse appartenenti, calcolata come somma algebrica dei valori dei singoli comuni in rapporto alla popolazione complessiva degli stessi nell'anno base sulla base dei dati Istat riferiti all'ultimo quinquennio consolidato disponibile:

- incidenza percentuale sulla valutazione complessiva: 20 %;
- punteggio da assegnare sulla base di una scala ordinale a valori discreti

e) qualità progettuale intesa come puntuale, chiara e ben esplicitata individuazione degli obiettivi e delle dirette finalità del progetto nonché degli effetti e delle ricadute positive dirette e indirette potenzialmente attese, ad esito della realizzazione del progetto stesso, tramite l'utilizzo di stime e indicatori adeguati alla rilevazione degli effetti e delle ricadute medesime:

- incidenza percentuale sulla valutazione complessiva: 30%;
- punteggio da assegnare sulla base di una scala ordinale a valori discreti

10. Istruttoria e valutazione dei progetti

L'esame dei progetti sotto il profilo dell'ammissibilità e la valutazione degli stessi spetta al dirigente del Settore Programmazione e finanza locale avvalendosi della collaborazione del Nucleo tecnico interdirezionale per la montagna costituito con la l.r. 18 giugno 2019 n.34, che potrà esprimere apprezzamenti valutativi e pareri tecnici, in base alle competenze individuali di ciascun componente il nucleo, rispetto ad aspetti progettuali specifici.

Il Nucleo ha la facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni sulle proposte presentate.

L'istruttoria provvederà a:

- verificare i requisiti formali di ammissibilità e l'insussistenza delle cause di esclusione;
- attribuire i punteggi relativi alla valutazione di cui al punto 9;
- predisporre le graduatorie dei progetti ammissibili e quelli finanziabili tenendo conto della priorità indicata al successivo punto 12.

L'istruttoria è effettuata entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione dei progetti.

11. Cause di esclusione delle istanze

Sono esclusi i progetti:

1. che non siano localizzati in zona montana;
2. che non abbiano ad oggetto spese di investimento di cui alla L. 350/2003 art.3 c.18;
3. presentati dopo la scadenza dei 45 giorni dalla pubblicazione su BURT del decreto dirigenziale di approvazione dell'Avviso;
4. presentati con modalità diverse da quanto indicato al punto 8;
5. mancanti degli allegati alla domanda di contributo denominati scheda progetto e dichiarazione di adesione degli enti aggregati (quest ultimo solo nel caso di aggregazione fra enti).

12. Ammissione al finanziamento

Ad esito dell'istruttoria saranno approvate con decreto del Dirigente del Settore Programmazione e finanza locale due distinte graduatorie relative a:

1. unioni di comuni ai sensi dell'art.67 della l.r. 68/2011 o costituite a seguito dell'estinzione di comunità montane o che abbiano almeno il 30% del territorio classificato come montano o almeno il 30% della popolazione residente in territorio classificato come montano;
2. comuni classificati montani di cui all'allegato B della l.r. 68/2011 che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte un'unione di comuni diversa da quelle appartenenti alle fattispecie precedente.

Saranno ammessi prioritariamente al finanziamento e tenendo conto della posizione in graduatoria gli enti, presentatisi anche in forma aggregata, rientranti in almeno una delle seguenti ordinanze:

- Ordinanza commissariale n. 98 del 15-11-2023;
- Ordinanza commissariale n. 108 del 01-12-2023;
- Ordinanza commissariale n. 128 del 22-12-2023;

Nel caso delle Unioni di comuni, ai fini dell'attribuzione della priorità, sarà sufficiente che almeno un comune facente parte dell'Unione stessa sia inserito nelle sopracitate ordinanze.

Gli interventi ammessi al beneficio sono finanziati, sulla base delle graduatorie, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Se l'ente proponente ha presentato domanda di partecipazione ad entrambi gli Avvisi n.1 e n.2, e si trovi utilmente classificato in entrambe le graduatorie avrà diritto a ricevere il solo finanziamento riguardante il progetto presentato sull'Avviso n.1, fatta salva la possibilità di vedere finanziato anche il proprio progetto relativo all'Avviso n.2 qualora, dopo il completo scorrimento della graduatoria con attribuzione del finanziamento a tutti gli enti in essa presenti non già finanziati sull'Avviso n.1 e a fronte della presenza di risorse non ancora assegnate, esso si trovi utilmente collocato ai fini dell'assegnazione del contributo.

13. Tempi di realizzazione degli interventi

Gli interventi devono essere realizzati entro e non oltre il 31 Agosto 2026 ai sensi dell'articolo 2 comma 10 del Decreto del Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie del 4 agosto 2023 e pubblicato in data 18 settembre 2023 di ripartizione per l'annualità 2023 del Fosmit - parte regionale.

14. Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione

Le risorse sono erogate, per ciascun progetto, nella misura del 50% dell'importo quale anticipazione all'atto di adozione del decreto dirigenziale di assegnazione delle risorse e per il restante 50% a saldo dopo la realizzazione del progetto e sulla base della rendicontazione delle risorse regionali utilizzate.

La rendicontazione finale delle spese dovrà essere presentata al settore regionale competente entro sessanta giorni successivi al 31 Agosto 2026, termine ultimo per la realizzazione dell'intervento.

15. Monitoraggio degli interventi finanziati

Gli enti beneficiari o i capofila, in caso di presentazione in forma aggregata, forniscono alla competente struttura della Giunta regionale, al termine di ogni anno di durata del progetto e comunque non oltre il 30 Giugno 2025, i dati di monitoraggio relativi all'andamento temporale, procedurale e finanziario dei progetti finanziati, fermo restando la rendicontazione di cui all'articolo precedente.

16. Responsabilità, controlli e revoca dei contributi

Ogni ente beneficiario delle risorse è unico responsabile della corrispondenza dell'impiego delle medesime alle azioni e agli interventi finanziati, nonché in materia di aiuti di Stato.

I beni realizzati o acquistati con le risorse del fondo non possono essere alienati, ceduti o utilizzati per altre finalità nei cinque anni successivi, a decorrere dal saldo delle risorse, pena la restituzione del finanziamento.

I soggetti beneficiari dei contributi dovranno conservare i giustificativi delle spese sostenute ed esibirli in caso di controllo anche a campione. Tutte le spese devono essere finalizzate e riconducibili alla realizzazione degli interventi.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli, anche in loco, e le verifiche opportune in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2020, allo svolgimento delle attività e all'effettivo e corretto utilizzo dei contributi concessi. A tal fine si ribadisce la necessità di conservazione dei giustificativi di spesa di cui sopra.

Le risorse del fondo sono oggetto:

a) di revoca per intero:

- 1) qualora non vengano rispettati i tempi di realizzazione dell'intervento finanziato;
- 2) a causa del mancato adempimento dell'obbligo di monitoraggio periodico.

b) di revoca parziale:

- 1) se la quota di finanziamento del fondo risulta, dalla documentazione finale di spesa, superiore rispetto al limite del 90 per cento del costo complessivo del singolo progetto;
- 2) se le risorse utilizzate per la realizzazione del progetto risultano inferiori a quanto già erogato a titolo di acconto.

La revoca del finanziamento ed il recupero della somma erogata a titolo di acconto pari al 50 per cento del contributo concesso sono disposti con atto del dirigente del settore competente con le modalità ed i tempi previsti dal D.P.G.R. n. 61/R del 19 dicembre 2001 e ss.mm.ii. (Regolamento di Contabilità) in quanto compatibile con il D.lgs 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati.

17. Norme finali

Il responsabile del Settore Programmazione e Finanza locale si riserva la facoltà di integrare o modificare il presente avviso, per effetto di prescrizioni nazionali o regionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo, tramite proprio atto.

18. Informazioni sull'Avviso

Il presente Avviso è consultabile sul sito web della Regione Toscana agli indirizzi:

<https://www.regione.toscana.it/politiche-per-la-montagna/bandi>

e

<https://www.regione.toscana.it/bandi>

Informazioni possono inoltre essere richieste per mail a montagna@regione.toscana.it.

19. Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo al fine della domanda di contributo a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n.234 articolo 1, commi 593, 594, 595 e 596 saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6 del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento ed è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
3. Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione all'Avviso. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e saranno diffusi mediante pubblicazione sul sito web istituzionale Regione Toscana.
4. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Programmazione e finanza locale) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, se previsto.
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).
6. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.